

CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MINIMO DI PRESENZE Scuola Secondaria di I grado

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
- assenze, per motivi di salute che impediscono la frequenza, certificate dal medico curante;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari;
- assenze di alunni stranieri che abbiano trascorso parte dell'anno scolastico nel Paese d'origine per motivi familiari, comunicati prima al Dirigente Scolastico;
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- particolari situazioni famigliari certificate dai servizi sociali.

DELIBERA n. 8 del Collegio dei docenti del 12 settembre 2019